

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi e delle istituzioni concertistiche assimilate (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2126) .	123
PRESIDENTE	123, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141
ALFANO	128
ARTALI	129
BADINI CONFALONIERI	126, 130
BOLDRIN	123
BUBBICO	129
DE SABBATA	131
FRANCHI	125, 134
MAMMÌ	127, 138
PERRONE	141
POLI	130
SIGNORELLO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	124, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141
TANTALO, <i>Relatore</i>	131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140
TRIVA	125, 126, 133, 135, 137, 138, 139, 140
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	141

La seduta comincia alle 10.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 maggio 1973.

Comunico che i deputati Orsini, Fagone, Badini Confalonieri, Gargano, Perrone, Spinelli e Frasca sostituiscono, rispettivamente, i deputati Amadeo, Canepa, Cottone, Drago, Fontana, Magnani Noya Maria e Mariani.

Ricordo che nel corso della seduta del 17 ottobre il Governo ha presentato un emendamento con conseguenze finanziarie sul quale la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « La V Commissione bilancio delibera di esprimere parere favorevole all'emendamento proposto dal Governo al secondo comma dell'articolo 6 e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 23 ottobre 1973, a condizione che, attraverso opportune modifiche nel testo, risulti impedita ogni ulteriore possibilità di indebitamento da parte degli enti lirici ».

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. In relazione alla valutazione della V Commissione bilancio devo fare presente che nella legge è previsto un meccanismo che dovrebbe essere idoneo, entro certi limiti, ad evitare le preoccupazioni legittime espresse da quella Commissione. L'articolo 7 prevede infatti che la gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni dovrà essere inderogabilmente basata per il 1973 sul pareggio del bilancio e sul blocco del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1972. Si tratta cioè di un principio che blocca la possibilità di nuove spese o fondi di gestioni non collegabili ad un quadro di rispetto del denaro pubblico, in relazione alla difficile situazione finanziaria del paese.

Aggiungo che è previsto l'intervento statale attraverso lo scioglimento delle amministrazioni che dovessero dimostrarsi inadempienti; e noi su questa posizione abbiamo trovato, in forma dialettica e con distinte prospettive, il consenso e sostegno dei sindacati che desiderano che la gestione ed amministrazione di detti enti lirici si svolgano nella maggiore chiarezza e oculatezza. Anzi, in relazione alle esigenze di riforma espresse dai sindacati, è stata preannunciata una forma interessante e concreta di collaborazione al fine di evitare quello di cui si preoccupa la V Commissione bilancio che sia cioè impedita ogni ulteriore possibilità di indebitamento degli enti lirici.

Per dimostrare che il Governo, pur apprezzando il significato di questi enti ed il ruolo che svolgono nel paese, ha l'intenzione di evitare che il denaro pubblico possa essere destinato a fini non completamente coerenti all'impegno culturale ed artistico, e per attuare un maggiore controllo sulla attività degli enti stessi, sottopongo, sulla base del parere della V Commissione bilancio, alcuni emendamenti di facile illustrazione alla Commissione.

Il primo comma dell'articolo 5 recita: « Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni a tutto il 31 dicembre 1972, determinando l'ammontare dei rispettivi disavanzi ». Nelle molte discussioni che abbiamo avuto in questa Commissione e nella V Commissione, è parso che il puro accertamento economico patrimoniale potesse significare prendere atto della situazione di fatto dei vari enti al 31 dicembre 1972, senza consentire al Parlamento, attraverso una azione di Governo, di poter valutare in modo più pre-

ciso l'attività degli enti stessi. Proponiamo quindi la seguente formulazione: « Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale e valuteranno le gestioni dei singoli enti e istituzioni a tutto il 31 dicembre 1972 ». Questo anche per permettere al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro di presentare a tempo debito un quadro preciso della situazione di queste istituzioni, di modo che nel corso del dibattito che ovviamente sarà vivo ed ampio sulla riforma che il Governo è impegnato a proporre al Parlamento, in quella sede il Parlamento stesso possa avere a disposizione dati precisi e risultanze concrete.

Abbiamo predisposto un emendamento anche all'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame. Nell'attuale formulazione l'articolo 3 recita: « La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun ente e istituzione è effettuata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base della media dei contributi assegnati dallo Stato agli enti ed alle istituzioni medesimi per i bienni 1967-68, 1969-70, 1971-72 ». Nel corso del dibattito svolto in questa Commissione e nella V Commissione sono emerse alcune valutazioni, che come Governo abbiamo valutato positivamente, che questa determinazione degli importi dei mutui praticamente finisce per essere automatica e meccanica. Vi era cioè la preoccupazione che ci si muovesse in modo automatico nei confronti sia delle istituzioni che stanno facendo bene, sia delle istituzioni che qualche collega giudica zoppicanti a livello artistico.

L'emendamento che proponiamo, sostitutivo dell'articolo 3, è così formulato: « La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun ente e istituzione è effettuata dal ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, sulla base della media dei contributi assegnati dallo Stato agli enti e istituzioni medesimi per i bienni 1967-68, 1969-70, 1971-72 ».

Rispetto alla precedente dizione le innovazioni sono costituite dalla introduzione dello inciso « sentita la commissione centrale per la musica » e della valutazione dei risultati quantitativi e qualitativi degli enti lirici per completare il quadro e rendere più efficace una nostra valutazione intorno all'attività di questi enti. Soprattutto questi due emendamenti servono in funzione del dibattito che si svolgerà sulla riforma organica degli enti lirici.

FRANCHI. Siamo nettamente contrari al disegno di legge, senza riserve e senza perplessità. Abbiamo ascoltato gli emendamenti proposti dal ministro, ma confermiamo questa nostra posizione. Ho riletto negli atti della Commissione i numerosi interventi sulle numerosissime leggi di intervento straordinario succedutesi dal 1946 a oggi. Nelle discussioni di queste leggi si sono sempre avute dichiarazioni di tutti i gruppi contrari a questa materia e impegni solenni di vari ministri di non più incorrere nella stessa materia. Potrei citare la dichiarazione fatta nel 1963 dal deputato onorevole Gagliardi, che per il gruppo della democrazia cristiana era assai competente e appassionato del problema, dove afferma che gli enti lirici gravavano con pesanti oneri passivi per giustificare interventi statali che rimediavano invariabilmente solo in parte al disagio e tutto ricominciava come in un circolo chiuso. Ancora nel 1963 l'onorevole Semeraro pensava di interpretare il pensiero di tutti i colleghi ricordando che da ben 16 anni ci si occupava del problema degli enti lirici italiani; egli affermava: « Siamo in presenza di un ennesimo provvedimento finanziario. Prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler fare il punto della situazione onde evitare la ripetizione di questi provvedimenti di carattere finanziario che si susseguono dal 1946 ».

Ricordo ancora un accorato discorso dell'allora ministro Matteotti che denunciava un insanabile conflitto fra il tesoro e il Ministero del turismo e auspicava l'impegno di tutti a non ricadere nell'errore.

Oggi siamo di nuovo dinanzi ad una legge ed il parere della V Commissione bilancio non è certo rispettato dagli emendamenti proposti dal Governo. L'intervento, proposto dal ministro, della commissione centrale per la musica non si sa quale valore possa avere, anche perché facoltativo; quanto alla valutazione della gestione chiedo se sia necessario scriverlo in una legge. Non è forse dovere del ministro sciogliere le gestioni fallimentari, ignobili e vergognose?

Ci rifiutiamo di avallare ulteriormente uno stato di cose che favorisce il malcostume attuale. Gli enti lirici sanno bene che si procede con provvedimenti settoriali, e rivendicano la loro autonomia che certo non può sussistere in realtà perché non esiste dal punto di vista finanziario.

Consideriamo i rilievi tecnici di tutti i gruppi sull'accertato sperpero di gestione: è denaro pubblico che si ruba al contribuente italiano e il nostro voto sarà nettamente con-

trario. Si deve affrontare un dibattito per una ristrutturazione generale, e non solo degli enti lirici. Né in una legge si può dire « in attesa di un organico provvedimento legislativo da presentare al Parlamento... ». Chi lo deve presentare? Si dice anche che i provvedimenti possono diventare operanti dal 1° gennaio 1974 e siamo nel novembre del 1973: è una presa in giro di noi stessi! Noi respingiamo questo discorso e ci riserviamo di intervenire in Aula con altre iniziative, perché penso che questi enti lirici che fanno il bello e cattivo tempo ed hanno trovato la chiave perché non si affronti mai il problema monopolizzano gli interventi destinati al settore; noi daremmo così veste ad un malcostume favorendoli.

TRIVA. Il lungo intervallo intercorso prima che la Commissione si riunisse nuovamente per esaminare questo disegno di legge, anche se in parte destinato al parere della Commissione bilancio, mi aveva fatto sperare che ci fossero stati dei ripensamenti che avrebbero eliminato alcune storture presenti nel provvedimento.

Il Governo ha affermato che il disegno di legge è sostenuto ed è determinato dalla volontà di provvedere ad un intervento straordinario in attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attività musicali da presentare al Parlamento in tempo utile affinché diventi operante a partire dal 1° gennaio 1974. Ma fino a questo momento non è stata presentata da parte del Governo alcuna iniziativa ed è quindi impensabile ed addirittura è poco serio approvare in questo momento un provvedimento che pone per il nuovo ordinamento generale degli enti lirici una scadenza che sappiamo benissimo, nello stesso momento in cui l'approviamo, che verrà elusa.

Inoltre vorrei far osservare che il ministro Signorello, rispettando il dettato dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800 — che stabilisce la data dal 31 ottobre come termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei programmi annuali, nell'ipotesi che sulla prima presentazione di bilancio siano intervenute delle osservazioni da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo e gli enti lirici siano stati così costretti a rivederlo — ha già approvato i bilanci degli enti lirici del 1974 senza disporre dei mezzi finanziari necessari alla copertura delle previsioni di spesa dei bilanci. Il ministro dispone solo di 16 miliardi cui si aggiungono i 30 miliardi per il 1973 per la copertura dei disavanzi re-

lativi a questo esercizio e nello stesso modo il ministro deve approvare i bilanci per il 1974 disponendo ancora soltanto di 16 miliardi.

Io domando se questo è un modo serio di affrontare i problemi e, se mi consentite, se il Parlamento deve mettere un ministro della nostra Repubblica in queste condizioni. Perché il ministro ha approvato dei bilanci sapendo benissimo che approvava delle previsioni di spesa che non hanno copertura.

Il gruppo comunista quindi chiede che il Governo prenda un impegno formale e serio su questa questione e rifiuta il termine del 1° gennaio 1974 perché sa bene che per quella data non sarà apprestato alcun provvedimento legislativo organico per il riordino delle attività musicali, anche perché non è ancora stata avanzata alcuna iniziativa in proposito e perché si tratta di materia complessa e delicata che ha bisogno di un lungo approfondimento.

Nel corso del 1974 avremo presumibilmente una ipotesi di riforma e io mi auguro che il ministro Signorello, interrompendo un lungo rosario di disattenzioni e impegni non rispettati, possa essere ricordato come un ministro che quanto meno ha rispettato gli impegni assunti.

Vorrei ricordare che si tratta di un argomento molto serio e complesso quello che investe gli enti lirici e le istituzioni musicali e non riteniamo quindi che il discorso possa essere ripresentato in termini così riduttivi da mostrare le sue pecche nel momento stesso in cui viene predisposto.

Il senso del dibattito svolto nella seduta precedente era esattamente questo. Abbiamo consentito alla sede legislativa del provvedimento proprio per garantire agli enti lirici il funzionamento per il 1973. Nello stesso momento in cui vogliamo impegnare decine e decine di miliardi, sappiamo che questi enti con il 1° gennaio 1974 disporranno di sedici miliardi. Non vorrei che tutto quanto venisse risolto all'interno di meccanismi bancari o di scoperto di cassa. Dalla discussione svolta anche nella precedente seduta è emerso che siamo giunti a conclusioni quasi omogenee, ma con motivazioni diverse. Il gruppo comunista ha una preoccupazione di cassa e finanziaria, ma soprattutto, signor ministro, di credibilità dell'azione del Parlamento e del Governo come istituzioni della Repubblica. Non possiamo accettare che si porti avanti un tipo di provvedimento che in realtà è un provvedimento-tampone, onorevole Badini Confalonieri, nel senso peggiore del termine...

BADINI CONFALONIERI. La storia dei tamponi riguarda la legge Tambroni per la marina mercantile di quindici anni fa.

TRIVA. ...una legge che non apre ipotesi di riforma e non considera che dal 1° gennaio 1974 vi saranno le stesse identiche spese di esercizio del 31 dicembre 1973. Lei sa benissimo, signor ministro, che il 1° gennaio 1974 con i 16 miliardi non si pagano neanche le spese correnti delle masse a contratto definito. Allora come facciamo ad approvare una legge di questo genere? Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento con il quale proponiamo che l'impegno per la riforma slitti il primo semestre 1974. Può sembrare paradossale che l'opposizione chieda una cosa di questo genere, ma, signor ministro, vi è una correlazione molto stretta fra questa proposta di slittamento ed il merito della legge, perché se il 1° luglio 1974 si avrà la riforma, allora ha fondamento e serietà una proposta che copra i 30 miliardi del 1973 e garantisca fino al 30 giugno 1974 la vita degli enti, affidando alla parte transitoria della legge di riforma la sistemazione di tutto l'apparato finanziario. Questo è un discorso serio, responsabile, di chi ha intenzione di riformare, ma senza fare proposte demagogiche o velleitarie, di chi si rende conto che la vita degli enti è ordinata in modo tale da non poter interrompere l'attività, e noi in questo momento la interrompiamo. Non voglio dare ragione all'onorevole Franchi, ma la verità è che nel 1974 dovremo fare una leggina di copertura per la differenza fra i 16 miliardi e quelli necessari per l'attività degli enti al limite delle spese ordinarie di esercizio.

La proposta di bloccare le assunzioni del personale al 31 dicembre 1972, in conformità con i suggerimenti della V Commissione bilancio, getta fumo negli occhi. Signor ministro, le date hanno un senso nel momento in cui vengono proposte. Parlare di questo blocco nel novembre 1973 è un nonsenso. Coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio 1973 al 7 novembre 1973 vengono licenziati? Vogliamo creare condizioni di disordine amministrativo e di evasione alla legge? Vogliamo fare finta di risolvere il problema con dei « pannicelli caldi », creando così degli squilibri?

Desidero rilevare, inoltre, che le somme assegnate e le esigenze oggettive non fanno mai riferimento al limite della spesa. Quando una destinazione di spesa corrisponde ad una attività ordinata ed equilibrata, si può im-

peginare con estrema severità la legge, perché gli amministratori debbono osservare un bilancio garantito dalle entrate; ma quando su un bilancio di cento milioni, vi è un'entrata garantita di soli 30, allora questi cento milioni possono diventare 110 o 115, in quanto non vi è il riferimento al limite di copertura. Il discorso è troppo squilibrato e non si affronta più in modo serio il problema. Ecco perché il gruppo comunista è interessato a che il Parlamento, ed i tempi attuali ci stimolano in questa direzione, proponga ed approvi delle leggi che abbiano il carattere della serietà e della credibilità.

Occorre fare slittare la data, garantire 30 miliardi più quindici per il 1974 ed in sede di riforma affrontare tutta la situazione debitoria, e non sarà solo quella constatata al 31 dicembre 1972. Desidero rilevare che il bilancio dello Stato è organizzato in termini solari dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre l'attività teatrale è stagionale: inizia il 1° ottobre o il 1° novembre e si conclude l'anno successivo, pertanto vi è un diverso meccanismo di impianto di spese.

Oggi la Scala ha iniziato la propria stagione ed ha già i contratti per tutto il primo semestre del 1974, e noi non garantiamo le spese. Ciò non significa affrontare in modo serio il problema. Ecco perché insisto nel dire che la discussione deve procedere responsabilmente, senza ritenere che vi sia la volontà di voler modificare per forza la proposta del Governo; c'è solo la volontà di presentare una conclusione legislativa che abbia un significato ed un valore di credibilità e serietà.

MAMMI. Vorrei innanzitutto ribadire il giudizio negativo sul disegno di legge che nasce dall'iniziativa del precedente Governo e dall'approvazione al Senato di quell'iniziativa. Le ragioni di questo giudizio le ho già espresse. Rapidamente, adesso, vorrei entrare nel merito, prendendo in considerazione alcuni emendamenti che sono stati prospettati dal Governo.

Faccio innanzitutto osservare all'onorevole Triva che l'articolo 1 dice testualmente: « ...in tempo utile affinché possa divenire operante a partire dal 1° gennaio 1974 » e non « affinché entri in vigore il primo gennaio 1974 ». Possiamo certamente perfezionare la formula dell'articolo 1, ma a mio giudizio, questa formula allora dovrebbe significare che la legge entri in vigore entro il primo semestre del 1974 ed investa con la sua operatività anche i mesi precedenti.

Io credo comunque — e per questo rivolgo raccomandazione all'onorevole ministro ed alle forze politiche della maggioranza, forze politiche che anch'io rappresento — che sia necessario accelerare al massimo la presentazione dell'iniziativa governativa di riforma strutturale degli enti lirici.

Passando agli ulteriori emendamenti, mi rendo conto che esistono delle valutazioni negative dovute al metodo discrezionale di suddivisione dei 30 miliardi. Ci sono però in questo anche degli aspetti positivi: il primo riguarda il fatto che per i contribuenti si senta l'onorevole ministro. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi anche questi ci sono: ci sarà ritardo nell'erogazione, dovuto al fatto che si dovrà addivenire ad una valutazione dei risultati qualitativi e quantitativi. Però anche in questo si può vedere il lato positivo: proponendo l'approvazione degli emendamenti suggeriti io sono dell'avviso che si otterrà, nella suddivisione dei 30 miliardi, la correzione di tutte le situazioni che sotto il profilo gestionale sono anomale.

L'andamento dei *deficit* degli enti è questo: nel 1969, 7 miliardi e 217 milioni; nel 1970: 12 miliardi e 571 milioni; nel 1971: 22 miliardi e 665 milioni. Cioè tra il 1969 ed il 1971 abbiamo avuto un *deficit* di 10 miliardi in più. Nel 1972 poi, e questo aumento lo possiamo considerare nei limiti della fisiologia, passiamo da 22 miliardi a 26 miliardi. Nel 1973, se dobbiamo ritenere certo l'articolo 2 e quindi lo stanziamento dei 30 miliardi, abbiamo un ulteriore aumento da 26 a 30 miliardi.

Ed allora — non voglio esprimere con questo un dissenso rispetto alla legge — non sarebbe stato preferibile fermarsi al ripiano del *deficit* fino al 1970? E con quali effetti, nel caso? Con l'effetto che attraverso l'erogazione dei 30 miliardi — come da mutuo garantito dallo Stato all'articolo 2 — noi avremmo consentito agli enti di operare.

Ha significato il fatto che un anno o due anni, preferibilmente il 1972 ed il 1971, non vengono ripianati? Secondo me l'effetto sarebbe quello di accelerare la presentazione della legge di riforma organica con la quale ripianare tutti i *deficit* progressi.

Per questi motivi sarei perplesso se si accettasse l'altra ipotesi della soppressione dell'articolo 5 — che era stata la mia proposta precedente — non passando al ripiano del disavanzo degli esercizi precedenti. La sensazione che ho è che questi esercizi precedenti sono già coperti da impegni inderogabili, da mutui cioè garantiti dallo Stato.

ALFANO. Il fatto che il Parlamento sia costretto ancora una volta ad occuparsi degli enti lirici, chiamato cioè ad esaminare un provvedimento di emergenza inteso ad assicurare la sopravvivenza degli enti stessi, costituisce la prova del nove del fallimento della legge n. 800 del 1967, quella legge con cui l'allora ministro socialista dello spettacolo (ed ora ministro per l'ecologia) Achille Corona pretese di sanare in via definitiva i mali del settore, mentre non ha fatto altro che aggravarli al punto da mettere in forse, a brevissima scadenza, la stessa esistenza degli enti.

Sulle proporzioni e sulle ragioni del fallimento della legge Corona non è certo il caso di soffermarsi, dal momento che concorde è il giudizio negativo di tutte le parti politiche, ivi compresa quella che la legge ha promosso.

Noi ricorderemo genericamente i difetti più gravi nella speranza che possano essere evitati nel nuovo ordinamento che il Governo si accinge ad attuare:

L'insufficienza dei dispositivi per il finanziamento degli enti e delle altre attività musicali; l'insufficienza è tale da costringere gli organismi interessati ad un'esistenza grama, affannata, non impostata su concetti di razionalità e programmazione, come sarebbe stato necessario, per il conseguimento dei fini artistici, culturali, sociali, educativi che il settore deve perseguire;

L'eccessiva politicizzazione: il settore è stato consegnato nelle mani dei politici che si servono degli enti musicali per quell'inverecundo mercato delle vacche che tutti conosciamo; con quale edificazione per la vita musicale italiana, è superfluo sottolineare; specificamente, negli enti lirici — presidenti, sovrintendenti, consigli di amministrazione — sono tutti di estrazione politica. Il criterio della competenza specifica, della cultura, della preparazione, dell'esperienza, è ignorato del tutto. Risultati: produzione spesso approssimativa e scadente; sperperi a ruota libera; favoritismi, irregolarità, disordine, confusione;

disorganicità: la legge perpetua l'infauستا distinzione fra teatro maggiore e teatro minore: miliardi al primo, briciole al secondo. L'intero settore dei teatri di tradizione — cioè gli enti di serie B — ad esempio, che comprendono 19 organismi che producono fuori di stagioni, che non hanno nulla da invidiare a quella degli enti autonomi (Regio di Parma, Petruzzelli di Bari, Massino Bellini di Catania) è costretto ad operare con poche centinaia di milioni, contro i 46 miliardi asse-

gnati agli enti autonomi: importanti settori d'attività come quello delle manifestazioni all'estero delle istituzioni concertistiche, dei *festivals* e delle attività sperimentali, sono altrettanti compartimenti stagni disarticolati l'uno dall'altro, laddove sarebbe indispensabile un minimo di coordinamento e di razionalizzazione;

l'incapacità di assicurare adeguata tutela e valorizzazione al repertorio nazionale, a tutta la produzione nazionale, non soltanto a quella di sinistra (come avviene attualmente) ed agli artisti e lavoratori italiani.

Le norme in proposito sono confuse, inadeguate, facilmente elusibili.

E mi pare che basti per quanto riguarda la legge n. 800, tutta da dimenticare. Il fatto poi che il Parlamento sia costretto ancora una volta ad occuparsi degli enti lirici, con un provvedimento di emergenza dal fiato cortissimo, come il presente, dimostra altresì l'incapacità dei Governi fin qui susseguitisi dal 1967 ad affrontare seriamente i problemi del settore avviandoli a soluzioni valide e definitive.

Giova ripetere che non è con le « leggine » — del tipo di quella in esame — che costano allo Stato miliardi, senza un adeguato corrispettivo, che si sanano i mali degli enti. Occorre una nuova disciplina organica che assicuri finanziamenti adeguati e stabilisca le più idonee strutturazioni degli enti musicali italiani, i cui problemi debbono essere considerati e trattati in modo globale.

Ma in attesa di questa auspicabile nuova disciplina la cui elaborazione ed attuazione non può prevedersi a tempi brevi, ci sono delle cose che si possono e si debbono fare subito. Gli enti versano in uno stato di disordine amministrativo indescrivibile: sovrintendenti, direttori artistici e consiglieri di amministrazioni scaduti; gestioni commissariali che si perpetuano oltre il ragionevole, inceppando il regolare esplicarsi delle attività, provvedimenti arbitrari.

Bisogna, per quanto possibile, normalizzare le situazioni interne degli enti. Il Ministro responsabile deve impegnarsi in questo senso, promuovendo i necessari controlli, adottando i provvedimenti appropriati e tempestivi, sollecitando presso le parti interessate, gli indispensabili adempimenti.

Un grande teatro come il San Carlo di Napoli, ad esempio, non può languire ulteriormente sotto un commissario ed un sub-commissario che assicurano il disbrigo degli affari correnti, ma rallentano ogni slancio,

inceppano ogni iniziativa. Entro il più breve termine, il teatro San Carlo di Napoli deve essere restituito alla sua piena funzionalità, come ai tempi in cui era retto, con mano abile ed esperta, dal sovrintendente Di Costanzo, le cui benemeritenze nei confronti dello Ente partenopeo non sempre sono state valutate come avrebbero dovuto. Lo stesso dicasi della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, la cui vita non è mai stata così turbata e squallida come ora che è sotto un commissario.

Tutte queste considerazioni sono generali come si vede, ma della legge in esame resta poco da dire. È una legge di pronto intervento, che perpetua il malcostume e che deve essere respinta.

BUBBICO. L'ampiezza del dibattito che si è svolto nelle varie sedute e gli argomenti che sono stati adottati sugli enti lirici mi dispensano dal compiere un esame approfondito sulla materia.

Sono d'accordo sulla valutazione dell'onorevole Mammi circa il termine dell'articolo 1 per le difficoltà di interpretazione cui ha fatto riferimento poc'anzi l'onorevole Triva. È evidente, infatti, che la data del 1° gennaio 1974 si deve intendere come l'inizio della efficacia della legge futura al fine di coprire l'intero esercizio e come un impegno politico chiaramente emerso in questa discussione.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del Governo che tendono a sottrarre ad un meccanismo di distribuzione automatica la disponibilità finanziaria che ci accingiamo ad approvare e che viene sottoposta ad un primo esame di merito.

Vorrei pregare l'onorevole Mammi di non insistere sulla decorrenza delle date dei bilanci da ripianare. Quelle proposte dal Governo, e sulle quali si è aperto un dialogo anche con le forze di opposizione, stanno a testimoniare la volontà politica della maggioranza e del Governo, confortata dalla più vasta volontà espressa in questa sede da tutti i gruppi politici, di arrivare alla riforma organica degli enti lirici il più rapidamente possibile.

È un discorso che si è trascinato per molto tempo e, come molte volte avviene nel nostro paese, ciò si verifica quando più chiaramente emerge la necessità di porre mano non tanto a singoli provvedimenti di controllo e di raddrizzamento di questo o di quell'ente lirico, quanto a modificare del congegno per consentire alle istituzioni culturali del nostro

paese di avere respiro e possibilità serie di progredire, e su ciò sono d'accordo con l'onorevole Triva.

Il duro lavoro sostenuto per predisporre gli emendamenti, tenendo conto dei suggerimenti della V Commissione bilancio, sta a testimoniare l'intento che questa sia l'ultima legge-tampone che dobbiamo approvare per ripianare i *deficit* e consentire un più agevole movimento ai bilanci futuri degli enti, passando, poi, alla riforma organica del settore.

Credo che nessuno più di noi è sensibile ad un problema di questo genere come partito e gruppo parlamentare basato sul pluralismo. È nostro preciso impegno politico saldare questo provvedimento di congiuntura con una riforma organica degli enti, salvaguardando le loro tradizioni.

Desidero riconfermare la volontà della democrazia cristiana di arrivare alla riforma organica il più rapidamente possibile, ci auguriamo entro il primo semestre del 1974, e sono certo che il ministro Signorello, cui va il nostro ringraziamento per l'impegno personale profuso in questa sede, con la medesima volontà con cui ha portato avanti questo provvedimento per ripianare i *deficit* del passato, vorrà presentare entro breve termine la legge di riforma, dopo aver dialogato non solo con il Parlamento, ma con le forze di cultura sociale esistenti nel paese e che sono interessate insieme agli enti locali alla sopravvivenza e ripresa degli enti lirici.

Il gruppo della democrazia cristiana, fin dall'inizio, era favorevole al provvedimento nella sua interezza, ma è stato sensibile al dibattito interno con la maggioranza ed al dialogo con le forze di opposizione in un corretto rapporto parlamentare.

ARTALI. Credo che sia essenziale registrare che ci troviamo di fronte ad un avvicinamento reale delle posizioni manifestatesi in questa Commissione, avvicinamento che va al di là dell'espressione del voto che daremo alla fine.

Eravamo già d'accordo sui punti di partenza: sulla situazione drammatica della vita degli enti lirici, sulla indispensabilità, giunti a questo punto, di interventi immediati che comunque consentissero agli enti lirici di sopravvivere. Nello stesso tempo poi eravamo d'accordo sulla non più ulteriore rinviabilità della riforma. C'era però un punto che era un punto politico, distintivo all'interno della Commissione. Il punto politico riguardava le garanzie circa la riforma. Mi pare questa la sostanza del confronto che si è verificato. Ri-

guardava cioè le garanzie che ognuno — al di là dei gruppi — chiedeva perché non si dovesse, poi, fra due o tre anni, ritornare ad affrontare negli stessi termini, fatalmente, la discussione su disegni di legge come quello che stiamo discutendo.

Da questa valutazione derivano alcune esigenze. Pacifica è quella di prendere atto del fatto che fra la data di presentazione del disegno di legge e quella di discussione nella nostra Commissione, è passato molto tempo e che conseguentemente ci sono alcune modifiche formali da apportare al disegno di legge, altrimenti si rischia di peccare di scarso realismo e il tutto potrebbe avere il significato della mancanza di consapevolezza da parte della Commissione per il lavoro compiuto. Alcune modifiche di carattere tecnico, quindi, sono necessarie, come quella ad esempio, relativa all'articolo 1. Credo che sia corretto dire a partire dall'esercizio 1974 piuttosto che con decorrenza dal 1974.

Veniamo all'ultima questione di rilievo politico. Riguarda le garanzie delle riforme. Io credo che spostare di un anno — al 31 dicembre 1971 — la copertura del disavanzo — e in questo senso esiste un accordo tra la maggioranza —, costituisce una garanzia chiara, di natura politica. A questo punto l'elemento politico di garanzia è costituito dallo spostamento al 1971 della validità del provvedimento di ripiano del deficit. Il gruppo socialista dà quindi un voto favorevole al complesso della legge.

BADINI CONFALONIERI. Riprendo la parola semplicemente per fare alcune osservazioni relative agli emendamenti che sono stati testè prospettati. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Ministro sull'articolo 3, dichiaro che praticamente lo equivoco, forse, nasce dal non avere letto subito dopo l'articolo 3 l'articolo 4: esiste cioè l'automatismo per il 25 per cento ed esiste la discrezionalità per il restante 75 per cento. Tuttavia, si tratta di una modifica del tutto formale, che nasce dal compromesso del dibattito.

Per quanto riguarda l'articolo 5, devo far osservare che l'accertamento della situazione economica e patrimoniale, comprende anche la valutazione della gestione. Se qualcuno si sente di fare una dimostrazione che valutare la gestione non incide anche sull'accertamento della situazione economica e patrimoniale, devo dire che veramente torniamo all'abc. Si tratta cioè solo e semplicemente di aria fritta che serve per contentare gli oppositori: ma

comunque non ho difficoltà ad accettare anche questo secondo emendamento per quanto riguarda la mia parte politica.

C'è poi un emendamento di sostanza: è quello preannunciato dall'onorevole Artali relativo all'articolo 5 per lo spostamento della data relativo al ripiano dei deficit pregressi. Questo emendamento va contro la *ratio legis*, un ripiano finanziario deve riguardare tutto il deficit esistente per poter affrontare la legge senza altre difficoltà ed aggravii. Quando si salta il 1972 evidentemente la *ratio legis* viene modificata; non si fa più un ripiano completo, ma parziale, che mi pare rischia di ripetere ancora una volta le vecchie difficoltà. Detto questo, capisco perfettamente che tutti questi emendamenti sono dovuti ad un compromesso tra le parti, nell'assoluta sfiducia che il Parlamento ha verso il Governo e io mi adeguo a questa soluzione. Nei confronti del Governo tuttavia non posso che osservare che questo ultimo emendamento relativo alla incompletezza del ripiano finanziario, riguarda, in fondo, un sistema che ha attinenza soltanto con le attuali direttive del Ministero del tesoro.

Circa la data della operatività della legge di riforma, essa non era nel disegno di legge originario presentato dal Governo, ma deriva dalla volontà dei senatori socialisti e comunisti che hanno voluto mettere quella data. Una data che aveva forse ragione d'essere se la legge fosse stata discussa nel maggio scorso, ma che oggi di fronte al prolungarsi della discussione, non ha veramente senso.

Per quanto attiene ad alcune osservazioni dell'onorevole Alfano, non ho capito bene quello che ha detto: ma a proposito delle benemeritenze del sovrintendente al teatro San Carlo, Di Costanzo, io credo che questo complimento non sia stato molto desiderato.

POLI. Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte ad una legge che cerca di portare un contributo a quella che è la crisi che incombe sugli Enti lirici. Capisco anche alcune preoccupazioni manifestate da alcuni partiti per una sistemazione di tutto il settore. Il Governo a questo proposito ha assunto impegni precisi. Al di là ed al di sopra di quelle che sono le impressioni riportate, non è gradevole chiedere al Governo di impegnarsi preventivamente a stabilire certe linee di comportamento al fine di trovare una soluzione globale per tutto il settore. Ci sono certamente però notevoli garanzie perché si vada al più presto a soluzioni concrete. Ecco perché è indispensabile approvare immediatamente il disegno di legge. Sono d'accordo su di esso ed annuncio

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

quindi il mio favore. Abbiamo quindi da parte del Governo questo impegno — che cioè entro un limite ragionevole di tempo, sei mesi diciamo — ci presenti una legge organica di tutta la materia, in modo da tranquillizzare tutti coloro che sono intervenuti in questo dibattito.

DE SABBATA. Il problema da dibattere anche durante l'approvazione di questo disegno di legge continua ad essere quello della riforma, essendo questa l'unica soluzione a cui bisogna giungere sulla materia. Tuttavia non pare che dal complesso del dibattito emerga una serietà di impegno per arrivare a questa riforma. C'è, intanto, una questione: come ha fatto il ministro ad approvare in base alla legge n. 800 del 1967 i bilanci degli enti che, in considerazione delle entrate definite con legge e della situazione determinatasi nel 1973, presenteranno un disavanzo anche nel 1974? Come si può prendere in considerazione un esercizio il cui bilancio è già stato deciso, onorevole Mammi? Il ministro ci dovrebbe far conoscere la situazione del 1974, in modo che possiamo discutere con maggiore cognizione di causa questo disegno di legge. È vero che anche i comuni e le province sono costretti ad approvare i bilanci senza conoscere quale sarà il disavanzo perché mancano provvedimenti di legge, ma bisognerebbe conoscere l'orientamento del ministro nell'approvare i bilanci del 1974 ed in particolare se è stato stabilito il criterio, che viene suggerito ai comuni, di mantenere per il 1974 lo stesso disavanzo del 1973. Anche questo costituirebbe un importante elemento di valutazione. Io credo che nell'attuale situazione non si possa pervenire ad una conclusione favorevole su questo disegno di legge.

In merito alla discrezionalità proposta dal ministro con un emendamento all'articolo 3, desidero rilevare che si ripete il sistema usato dal ministro per approvare i bilanci. Con quale scopo si ripete questo esame per la copertura dei disavanzi e che concerne, come stabilisce l'emendamento, i risultati quantitativi e qualitativi della gestione, quando questo esame è già stato compiuto sulla base della legge fondamentale del 1967 e proprio con l'assistenza della commissione centrale per la musica? L'effetto più importante, se non l'unico, sarebbe quello di determinare un ritardo nell'erogazione dei fondi e addirittura un aspetto meno apprezzabile è costituito dal sospetto che si voglia sostituire con questo controllo successivo la riforma, anche se questo vale per un periodo transitorio. Io credo

che la garanzia perché la riforma vada avanti sia di discutere immediatamente i provvedimenti che sono stati già presentati al Parlamento, e su questo punto mi riservo di presentare un ordine del giorno. È opportuno che il Governo presenti un disegno di legge, anche perché quello al nostro esame si riferisce ad un provvedimento organico che deve essere presentato al Parlamento in tempo utile affinché possa divenire operante a partire dal 1° gennaio 1974; ma signor ministro, i provvedimenti ci sono, il Parlamento è competente ad esaminarli ed il Governo può favorire con il proprio atteggiamento la relativa discussione. Ciò coinvolge una questione di rapporti fra il Parlamento ed il Governo e di funzionamento delle istituzioni parlamentari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TANTALO, *Relatore*. Desidero far poche osservazioni di carattere generale anche perché, in considerazione dei numerosi emendamenti presentati, esprimerò il mio parere al momento della votazione degli stessi.

Mi sembra che l'ampia discussione svoltasi nella precedente seduta e questa mattina abbia messo in evidenza un punto su cui concordiamo tutti, e cioè la necessità che il Governo presenti al più presto possibile al Parlamento un disegno di legge organico sulla materia. Al riguardo l'allora ministro Badini Confalonieri assunse un impegno preciso che è stato più volte ribadito dall'attuale ministro Signorello. Noi possiamo acquisire questa unanime volontà politica ed augurarci che entro la fine di quest'anno il disegno di legge venga approvato dal Consiglio dei ministri e presentato all'esame del Parlamento. Oggi, però, ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza, su cui tutti i colleghi concordano. In pratica si tratta di conciliare l'esigenza della riforma organica con l'immediata adozione di alcuni provvedimenti. A questo punto, però, le strade si divergono: l'onorevole Triva sostiene che bisogna adottare la soluzione di concedere soltanto i 30 miliardi previsti per il 1973 rinviando ad un accertamento successivo, legato alla legge organica, i *deficit* degli anni precedenti, mentre la maggioranza prospetta di spostare al 1971 l'accertamento e la sanatoria delle posizioni debitorie, anche se preferirebbe un ulteriore anticipo al 1970.

Mi sembra che sia opportuno precisare molto sinteticamente che, insieme agli onorevoli Artali e Poli, ho presentato questo

emendamento, in quanto ho ritenuto che fosse opportuno offrire un concreto elemento di garanzia alla Commissione nei confronti dell'impegno assunto dal Governo. È chiaro che non essendo stata sanata completamente la situazione debitoria, noi avremo un elemento di richiamo nei confronti del Governo collegandolo alla situazione debitoria ammontante a ben 27 miliardi nel 1972. È altrettanto evidente che il problema consiste nel fare valere questo mezzo di pressione. Secondo il mio parere ulteriori discussioni sul merito possono essere superate con un minimo di buona volontà, in quanto non dobbiamo trattare in termini puramente finanziari una posizione di principio che è di carattere politico.

A questo punto, dopo essermi soffermato sulle due posizioni divergenti emerse in questo dibattito, non posso non ribadire l'opportunità di sanare le situazioni pregresse del 1969, 1970 e 1971, lasciando sospesa, in attesa della regolamentazione definitiva al settore, quella del 1972 e consentendo con la sistemazione delle situazioni deficitarie del 1973 anche l'avvio della riforma organica generale e della gestione del 1974. Potremmo fare tutta una serie di osservazioni; è evidente, intanto, onorevoli colleghi, che qui esiste una situazione debitoria; è questo un fatto che non può essere negato. È inutile continuare a tirare in ballo la situazione di incertezza degli enti lirici: significa soltanto aggravare lo stato di tensione di carattere sindacale e organizzativo di gestione esistente. Mi pare che già ci siamo presi, nei confronti del Governo, una garanzia ulteriore attraverso la sospensione del giudizio sul bilancio del 1972. Insistere su questo significa avere una posizione di totale sfiducia e di diffidenza nei confronti del Governo: una posizione che peraltro non è giusta né opportuna.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ringrazio innanzitutto gli onorevoli colleghi che hanno portato un interessante contributo all'approfondimento del dibattito che si è svolto in questa Commissione. Un aspetto mi pare emerga dalle posizioni qui svolte: l'esigenza di una riforma organica. Su questo non ho che da ribadire quanto ho avuto l'onore di dichiarare in questa Commissione precedentemente e quanto espresso dal Governo anche per l'altro ramo del Parlamento. C'è la volontà precisa di presentare al più presto un disegno organico di riforma del settore della lirica. Mi auguro che questa non sia interpretata come una dichiarazione di buone intenzioni: essa vuole essere l'espres-

sione di una decisa volontà politica che si è già rispecchiata nei termini di questo stesso provvedimento. Questo come primo discorso; c'è quindi il meccanismo di alcuni emendamenti proposti dal Governo, che sembra idoneo a consentire al Governo ed al Parlamento di acquisire elementi ulteriori di approfondimento e di conoscenza anche in relazione alla necessaria riforma organica.

Ci sono state poi alcune richieste specifiche. Vorrei intanto far presente all'onorevole De Sabbata ed all'onorevole Triva che in relazione all'articolo 17 della legge n. 800 del 1967 i bilanci preventivi — che vengono approvati dal Ministero del turismo e spettacolo — sono trasmessi per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono. Il tutto non deve andare oltre il 31 agosto anche con l'eventuale ritrasmissione. Molti dei contratti sono stati fatti per altro in momenti successivi, ma essi dipendevano da impegni per obblighi finanziari per i quali c'era già stato un impegno del Governo. Per la Scala, ad esempio, molti programmi sono stati definiti nell'ultima fase. Questo impedisce di presentare agli onorevoli colleghi del Parlamento un quadro preciso non solo degli impegni assunti adesso, ma anche di quelli precedenti. Ci sono delle resistenze, di vario genere e di varia natura sulla situazione degli enti lirici, ma se le forze politiche e culturali sono decise a non lasciare questa situazione di fatto, allora la riforma si farà. È chiaro che nella composizione del meccanismo del disegno di legge ci faremo promotori di un dibattito sui molti problemi che a questo sono collegati — quali ad esempio le possibilità di spesa — ma desidero dire che su questo disegno di legge ci sono le più ampie assicurazioni. Molti onorevoli colleghi della stessa maggioranza si sono soffermati sulla legge e su quali sono le nostre esigenze.

Per rispondere all'onorevole collega Alfano, vorrei dire: le osservazioni che lei ha fatto, immagino, le ha fatte nell'interesse della lirica italiana. Un giudizio però negativo generale come quello che lei ha espresso nei confronti degli enti lirici non lo posso condividere ed anzi lo devo decisamente respingere; non è escluso che ci possano essere o ci siano stati delle deformazioni sul piano dell'utilizzazione dei fondi pubblici ai fini della funzione sociale e culturale degli enti lirici. Tuttavia escludo che il Governo non voglia intervenire, anzi è intervenuto e continua a farlo in modo doveroso.

Sulle cose che lei ha quindi denunciato, voglio dire che noi non ci sottraiamo alle no-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

stre responsabilità, ma non possiamo permettere che ci sia su questo una strumentalizzazione. Comunque, a parte fatti che si possono essere verificati in passato, secondo me questo settore ha dato dimostrazione di grande serietà ed impegno, dando notevole lustro al nostro paese. In molti paesi esteri infatti, — e non sia ritenuta questa una esagerazione — le nostre istituzioni vengono citate per gli elementi positivi e per il decoro con cui sono condotte. Detto questo non trascuro certo l'altro elemento e sono dell'avviso che questi problemi dovranno essere valutati quando faremo la legge di riforma: ribadisco tuttavia che non mi sento di condividere la sua opinione sul fatto che questi organismi siano formati da persone inesperte o da incompetenti.

Può darsi che ci siano incompetenti dal punto di vista puramente tecnico, cioè professionale, può darsi che vi sia qualche caso; ma, in generale, bisogna riconoscere che in alcune nostre istituzioni vi sono uomini tra i più prestigiosi della musica italiana ed europea. E questo va detto nell'attuale circostanza. Io mi auguro che la Commissione, a parte gli emendamenti su cui discuteremo, voglia esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attività musicali anche in rapporto all'ordinamento regionale, da presentare al Parlamento in tempo utile affinché possa divenire operante a partire dal 1° gennaio 1974, sono disposti a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.

Gli onorevoli Triva e Iperico hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« In attesa che un organico provvedimento di legge riordini, a far tempo dal 1° luglio 1974, la legislazione riguardante le attività musicali adeguandole all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, è disposto, a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, l'intervento straordinario di cui ai successivi articoli ».

TANTALO, *Relatore*. Mi pare che, essendo stato prospettato un emendamento dell'onorevole Mammi inteso a riferire all'esercizio 1974 il termine di operatività della legge di riforma, cui poi farà cenno il Presidente, quello dei colleghi Triva e Iperico sono superflui perché ripetono gli stessi concetti nell'articolo 1. Pregherei quindi di ritirarlo, perché il concetto fondamentale è quello dell'esercizio 1974.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Condivido le ragioni del relatore. Pregherei anch'io il collega Triva di non insistere sul suo emendamento e di voler aderire a quello presentato dall'onorevole Mammi.

TRIVA. Vorrei precisare che a me sembra sia sfuggito sia all'onorevole relatore sia all'onorevole ministro la seconda parte dell'emendamento.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. No, non mi è sfuggita la seconda parte del suo emendamento, solo che vorrei dirle questo, se vuole conoscere tutto il mio pensiero: lei determina già alcune linee della riforma. Se mi consente, la debbo invitare a soprassedere, perché la riforma deve scaturire da un libero dibattito del Parlamento. Non possiamo, in questa sede, pregiudicarne le linee. Che domani io personalmente possa essere favorevole all'accoglimento delle sue indicazioni, è un altro discorso, ma, sul piano della dialettica parlamentare, vorrei pregarla di non insistere. Io non ho voluto prima parlare della seconda parte perché mi sembrava che non fosse appropriata la sede della discussione. La prego pertanto di ritirare il suo emendamento.

TRIVA. Vorrei osservare all'onorevole ministro che il Governo, in sede di dibattito al Senato, ebbe a modificare il testo dell'articolo 1 così come era originariamente formulato; ha però usato una formulazione che resta eccessivamente generica, anche se ha accolto un emendamento che era stato presentato proprio dalla mia parte. Il testo dell'articolo 1 incomincia: « In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attività musicali anche in rapporto all'ordinamento regionale, da presentare... ». L'emendamento da me presentato dice tra l'altro: « ... adeguandole all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, è disposto... ». La frase « anche in rapporto all'ordinamento regionale » rappresenta un discorso abbastan-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

za generico. Escludere le autonomie locali, vuol dire fare un discorso che si ferma un po' a mezza strada. Al limite, allora, togliamo anche l'ordinamento regionale!

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. No, non è questo che io propono. Volevo solo precisare che, mentre questa formulazione è in certo qual modo diretta a tener presente che esiste l'ordinamento regionale, con il suo emendamento lei già stabilisce il principio della delega. Qui si tratta di un problema di scelta politica su cui io non posso pregiudicare quelle che saranno le determinazioni del Governo e del Parlamento. Per evitare inconvenienti e interpretazioni inesatte, io non mi sono inoltrato nel commento di tutto il suo emendamento, ma molto semplicemente l'ho pregata di voler aderire all'emendamento, sintetico ma espressivo (su cui mi pare che, nella sostanza, lei non sia in disaccordo) dell'onorevole Mammi.

TRIVA. Posso ritirare l'emendamento se viene accolta la proposta che si aggiungano, nell'articolo 1, le parole: « ed autonomista »; cioè la frase suonerebbe così: « ... anche in rapporto all'ordinamento regionale ed autonomista da presentare... ». Parlare soltanto di ordinamento regionale è insufficiente.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Questo mi trova perfettamente d'accordo.

TANTALO, *Relatore*. Sarebbe meglio dire: « ... anche in rapporto all'ordinamento regionale e alle autonomie locali... ».

TRIVA. Sono d'accordo. Ritiro pertanto l'emendamento sostitutivo per sostituirlo con quello ora concordato.

PRESIDENTE. L'emendamento Triva è quindi ritirato. L'onorevole Triva ha presentato però il seguente emendamento:

Dopo la parola: « regionale », aggiungere le parole: « e alle autonomie locali ».

Su questa formulazione il Governo e il relatore sono favorevoli.

FRANCHI. Noi siamo contrari all'emendamento perché riteniamo di nessun valore una indicazione di questo genere in quanto tutti sappiamo come vanno a finire certi obblighi fissati in una legge senza il destinatario di tali obblighi. L'esordio è questo: « In atte-

sa... ». Ma in attesa di che? Di Babbo Natale? In attesa che Babbo Natale porti un organico provvedimento!...

La verità è che non esiste la volontà politica di affrontare il problema! Se esistesse noi non saremmo di fronte, per l'ennesima volta, dopo vent'anni, a un provvedimento di questo genere e a un impegno (non impegno!) di tale portata, ma saremmo di fronte al provvedimento organico che si dice di voler presentare. Per cui riteniamo inutile parlare di queste cose e votiamo contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 1 testè presentato dall'onorevole Triva, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Mammi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « a partire dal 1° gennaio 1974 », con le parole: « per l'esercizio 1974 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attività musicali anche in rapporto all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, da presentare al Parlamento in tempo utile affinché possa divenire operante per l'esercizio 1974, sono disposti a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo precedente sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo complessivo di lire 30.000.000.000 per le esigenze connesse all'at-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

tività d'istituto dell'esercizio 1973, ad integrazione dei fondi stanziati, per lo stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun Ente e Istituzione è effettuata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base della media dei contributi assegnati dallo Stato agli Enti ed alle Istituzioni medesimi per i bienni 1967-68, 1969-70, 1971-72.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun ente e istituzione, è effettuata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sulla base della media dei contributi assegnati dallo Stato agli enti e alle istituzioni medesime per i bienni 1967-68, 1969-70 e 1971-1972, tenendo conto dei risultati qualitativi e quantitativi accertati per ciascun ente e istituzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I fondi di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, per l'esercizio 1973, sono ripartiti tra gli Enti e le Istituzioni per il 25 per cento secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 della presente legge.

Il residuo 75 per cento è assegnato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, per far fronte a particolari esigenze degli stessi Enti ed Istituzioni, prescindendo dai criteri di cui all'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Sulla quota di cui al precedente comma gravano gli incentivi a favore della nuova produzione nazionale di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Le modalità di pagamento stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, si applicano soltanto alla quota di contributo di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli onorevoli Triva e Iperico hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

TRIVA. Il disegno di legge impegna il Governo alla riforma degli enti musicali: una modificazione attuale delle attribuzioni, è quanto mai inopportuno. Quello che a noi dispiace constatare è che si accentui la discrezionalità nei confronti dei momenti di unità del potere dello Stato e si riduca lo spazio di partecipazione delle rappresentanze più larghe della Commissione centrale per la musica.

Si ha l'impressione che il ministro Signorello voglia mantenere per i 30 miliardi dell'esercizio 1973 una sua personale discrezionalità. Noi manteniamo quindi l'emendamento perché questo metodo non lo possiamo condividere.

TANTALO, *Relatore*. Io sono naturalmente contrario perché l'articolo 4 si collega ad un criterio di completamento dell'articolo 3. La proposta di soppressione non ha quindi senso.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 al quale si sono dichiarati favorevoli il Governo e il relatore.

(È approvato).

L'emendamento si intende pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli Enti ed Istituzioni a tutto il 31 dicembre 1972, determinando l'ammontare dei rispettivi disavanzi.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli Enti e le Istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

In detti mutui sarà conglobato l'ammontare delle precedenti operazioni di mutuo autorizzate a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate, non ancora estinte.

Gli onorevoli Triva e Iperico hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « economica e patrimoniale », *aggiungere:* « e valuteranno la gestione ».

Gli onorevoli Tantalo, Artali e Poli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire: « 1972 », *con:* « 1971 ».

TANTALO, *Relatore.* Sono contrario alla soppressione dell'articolo 5.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Triva e Iperico a cui si sono dichiarati contrari il Governo e il Relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento, sempre al primo comma, degli onorevoli Tantalo, Artali e Poli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, a seguito delle modificazioni dianzi apportate, risulta così formulato:

ART. 5.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale e valuteranno la gestione dei singoli Enti ed Istituzioni

a tutto il 31 dicembre 1971, determinando l'ammontare dei rispettivi disavanzi.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli Enti e le Istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

In detti mutui sarà conglobato l'ammontare delle precedenti operazioni di mutuo autorizzate a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate, non ancora estinti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

ART. 6.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 5 della presente legge, per capitale e per interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° dicembre 1973.

L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 5 sarà effettuato nel termine di 19 anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° luglio 1974.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire « 1973 », con « 1974 ».

La Commissione Bilancio ha espresso su questo articolo il parere favorevole di cui ho dato lettura all'inizio del dibattito.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, che a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 6.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 5 della presente legge, per capitale e per interessi, è a carico dello Stato. I contratti di

mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° dicembre 1974.

L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 5 sarà effettuato nel termine di 19 anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° luglio 1974.

(È approvato).

Gli onorevoli Triva e Iperico hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« Alla copertura dei disavanzi accertati per l'esercizio 1972 e dei disavanzi riconosciuti in sede di approvazione dei bilanci degli Enti e Istituzioni per l'esercizio 1974, sarà provveduto con il provvedimento di riforma di cui all'articolo 1 ».

TRIVA. In questo modo, non solo sistemiamo il passato, ma confermiamo e rendiamo esplicito quell'impegno di riforma di cui si parlava.

TANTALO, *Relatore*. Siamo d'accordo sull'emendamento che anche noi avevamo pensato di presentare.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è favorevole. Prego soltanto il collega Triva di correggere quel « sarà provveduto » in « si provvederà ».

TRIVA. D'accordo.

PRESIDENTE. Pertanto l'articolo aggiuntivo presentato dai deputati Triva e Iperico è del seguente tenore:

« Alla copertura dei disavanzi accertati per l'esercizio 1972 e dei disavanzi riconosciuti in sede di approvazione dei bilanci degli Enti e Istituzioni per l'esercizio 1974, si provvederà con la legge di riforma di cui all'articolo 1 ».

Il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

La gestione finanziaria degli Enti e delle Istituzioni dovrà essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bilancio nonché sul blocco del personale a qualunque titolo in servizio alla data del 31 dicembre 1972.

In caso di inosservanza del disposto del precedente comma e delle norme di cui all'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono disposti, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, l'esonero del Sovrintendente e la nomina di un Commissario, il quale assume la gestione dell'Ente.

Gli onorevoli Triva e Iperico hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

TRIVA. Abbiamo appena approvato un articolo aggiuntivo che vuole sottolineare — è stato dichiarato — la volontà politica del Governo di procedere alla riforma; e il dibattito è stato indubbiamente seguito dal Governo con grande attenzione e impegno. Al di là del dissenso, che riconfermiamo, nei confronti del provvedimento, non è che non abbiamo apprezzato gli sforzi che la maggioranza ha fatto per dare un segno, nel testo, di un impegno di riforma. Io chiedo quindi di considerare attentamente la proposta soppressiva dell'articolo 7, da noi formulata. Il Governo già oggi dispone di strumenti idonei (e l'onorevole Badini lo ha confermato) per far fronte a disordini finanziari di gestione degli enti: la nomina del commissario al San Carlo di Napoli testimonia come già oggi il ministro in carica disponga degli strumenti necessari per reprimere e combattere atteggiamenti di licenza amministrativa e di disordine nella gestione. In questo momento, perciò, nel momento in cui tutti ci impegniamo per la riforma che deve aver corso nell'esercizio 1974, mettere un articolo che, superando e andando al di là di quello che è previsto dall'articolo 17 della legge n. 800 del 1967 — che già dispone discipline adeguate, detta norme o innova in materia di vigilanza nei confronti degli enti — a me sembra che sia contraddittorio; in ogni caso mi sembra che ci sia una certa incoerenza tra la dichiarata volontà di riforma e la volontà nel 1974 di adottare provvedimenti di scioglimento di enti, che in ogni caso saranno sciolti dalla

riforma: e non perché abbiano amministrato male.

Sull'esercizio 1973, onorevole ministro, lei sarà in condizione di esprimere dubbi soltanto ed esclusivamente nel secondo semestre del 1974; quindi non ha alcun significato un provvedimento di questo genere, se non per dire: Parlo di riforma, sì, ma, siccome la riforma non la farò, ho bisogno di mettere questo articolo!

Qui non si tratta, onorevole ministro, di fare dell'opposizione per l'opposizione; si tratta di far sì che il provvedimento (che pure noi non condividiamo) abbia però una sua coerenza e una sua logica; ecco perché insistiamo sull'emendamento soppressivo.

MAMMÌ. Debbo dire che non sono d'accordo sull'emendamento soppressivo per i motivi che spiegherò. Noi, con gli articoli 2 e 3, abbiamo votato la possibilità, per il Governo, di distribuire i 30 miliardi a fronte delle esigenze del 1973, tenuto anche conto dei risultati qualitativi e quantitativi. A questo punto mi pare che si venga a stabilire un meccanismo così fatto: tenuto conto dei risultati qualitativi e quantitativi e del criterio prioritario della suddivisione sulla base dei contributi assegnati per i bienni precedenti, se avviene che un ente vada in *deficit*, evidentemente il Governo deve prendere provvedimenti. Anche se non lo indichiamo nell'articolo 7, il Governo deve fare quello che si è fatto per il San Carlo di Napoli; altrimenti opererebbe assai male. Cioè prendiamo l'ipotesi che riconosciuta una certa ripartizione dei 30 miliardi, il Governo va a constatare che, malgrado tale ripartizione — che dobbiamo ritenere fatta secondo ragione — che dobbiamo ritenere fatta secondo ragione —, c'è ugualmente una situazione di *deficit*.

E in questo caso non prende un provvedimento di scioglimento? A quel punto invece deve necessariamente prenderlo.

Di conseguenza mi pare che, restando l'articolo 7 così formulato, non si fa che dare solennità legislativa a una prassi amministrativa che dobbiamo ritenere scontata.

TRIVA. Non mi pare che ci intendiamo. L'inserimento dell'emendamento del Governo all'articolo 3, quando il Governo stesso esclude l'automatismo degli anni precedenti e chiede di poter distribuire i 30 miliardi, anche sulla base di valutazioni quantitative e qualitative, che cosa ribalta? Ribalta la distribuzione dei 30 miliardi nel 1974! Ripeto

— dobbiamo mettercelo bene in testa — nel 1974!

Perché per fare delle valutazioni politico-quantitative occorre che l'esercizio sia finito. Entro il marzo del 1974, gli enti lirici sono tenuti, secondo la vigente legge, a presentare i bilanci consuntivi e quindi la relazione di attività. Prima di quella data il Governo ed il Ministro non possono avere a disposizione gli atti. Non avendo questi atti non si può naturalmente acquisire nessuno elemento utile. Solo dopo questo sarà possibile sottoporre i bilanci al parere della Commissione centrale per la musica e solo dopo questo parere si potranno distribuire i 30 miliardi. Intanto per altri 7 o 8 mesi gli enti pagheranno le anticipazioni di banca ed aggraveranno la loro situazione. Il giudizio di merito potrà essere espresso quando pensiamo che ci sia la riforma. Insisto quindi sull'emendamento soppressivo.

TANTALO, *Relatore*. Per la verità alla prima parte dell'illustrazione dell'onorevole Triva ero contrario e nel complesso lo sono ancora. L'onorevole Triva sostiene che dobbiamo fare la legge di riforma ed è chiaro che questa è una preoccupazione che abbiamo tutti. Nel frattempo però abbiamo deciso di attuare questa leggina nel più breve tempo possibile. In realtà l'articolo 7 non è affatto in contrasto con questo spirito ed al contrario rafforza le enunciazioni, qui espresse, di carattere politico e di serietà indispensabili per la gestione, che dobbiamo richiedere sia severa e nel criterio della prospettiva di una legge organica che deve tenere conto anche di questi elementi.

Per quanto riguarda la seconda parte delle osservazioni, la gestione finanziaria degli enti lirici dovrà essere obbligatoriamente basata per l'esercizio del 1973 sul pareggio del bilancio. Nel caso di inosservanza devono esservi sanzioni precise, altrimenti i suggerimenti non avrebbero alcun effetto. Per queste ragioni confermo di essere contrario all'emendamento Triva.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vorrei rispondere all'onorevole Triva — che è così attento alle vicende di questa legge — che a proposito dell'articolo 7 siamo incorsi in un grosso equivoco. Cioè lei ha detto che con questo meccanismo, il pagamento agli enti comincerà a marzo ed essi avranno cioè la disponibilità a giugno o luglio. Lei ha fatto due esempi e anch'io so che ci sono delle contraddizioni. Però lei mi

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

permetterà di leggerle per esempio il primo articolo della legge: « In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attività musicali, anche in rapporto all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, da presentare al Parlamento in tempo utile perché possa divenire operante per l'esercizio 1974, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli ».

L'articolo 6, poi, al primo comma recita: « L'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 5 della presente legge, per capitale e per interessi, è a carico dello Stato ». E il secondo comma: « L'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 sarà effettuato nei termini di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° dicembre 1974 ». Quindi l'inizio dell'ammortamento non avviene nel giugno 1974 e questo per un articolo che abbiamo approvato e che riguarda il meccanismo tecnico finanziario.

È inutile che facciamo lunghi discorsi. Se noi sopprimessimo l'articolo 7, che cosa succederebbe? Certamente io colgo la logica del suo ragionamento onorevole Triva, cioè mi metto dal suo punto di vista; ma non voglio e non posso seguire la sua logica. Lei deve seguire un altro ragionamento. Dato che noi abbiamo inviato una circolare agli enti lirici intesa al maggiore rigore gestionale fino alla approvazione di questo disegno di legge, nel momento in cui prendiamo una nuova decisione, cioè sopprimiamo l'articolo 7, sembra che autorizziamo gli enti lirici a muoversi sul piano delle assunzioni o della gestione in un modo disinvolto: il che non è assolutamente nelle sue intenzioni e nei suoi proponimenti, e oggettivamente è al di là di ogni nostra parola e di ogni nostro commento; però così risulterà! Nella circolare del Ministero si è ribadito questo punto, sbagliato o non sbagliato che sia (non entro nel merito). Ma c'è un dato di fatto: nel disegno è prevista una normativa di controllo e di sanzione; nel momento in cui togliamo il controllo e la sanzione (al di là delle ragioni serie che lei porta), oggettivamente otteniamo quel risultato esterno.

Per tutte queste ragioni vorrei proprio rivolgerle la preghiera, onorevole Triva, di ritirare il suo emendamento.

TRIVA. Sono molto spiacente, ma non posso ritirare l'emendamento soppressivo. Io osservo che lo slittamento al 1° dicembre 1974 per il pagamento della prima rata non vuol dire che il 31 dicembre 1974 i soldi andranno agli enti lirici. Il pagamento della rata d'ammortamento è una cosa completamente distinta dal versamento dei soldi agli enti lirici. È certo che sono gli enti lirici che contraggono i mutui, però lei ha letto l'articolo 2, non ha letto l'articolo 3! E cioè, quello che traduce l'autorizzazione generica della legge in una potestà reale dell'ente lirico è il decreto del ministro, che dice: all'ente lirico tale io dò tanti miliardi. E mentre prima la cosa era automatica (perché sulla base di valutazioni precedenti, una volta approvata la legge, lei dieci giorni dopo poteva fare il decreto) oggi, introducendo quel marchingegno delle valutazioni quantitative e qualitative, lei, onorevole ministro, i decreti non li può fare prima del marzo-aprile-maggio 1974. Non c'è niente da fare!

Col vecchio meccanismo, invece, lei li poteva fare immediatamente. Dal che si deduce che l'invito dell'articolo 7 non rappresenta niente, al di fuori e al di là di una mera manimestazione moralistica di nessun valore. Lo strumento dell'articolo 17 della legge n. 800 del 1967, invece, impegna gli enti a presentare tutte le variazioni di bilancio e a non dare corso ad esse se non approvate; impegna la responsabilità sia dei governi sia degli amministratori. Quindi di strumenti ce ne sono a josa!

Perciò, se volete imporre la vostra tesi con la forza, potete farlo: siete la maggioranza e quindi fate come volete. Però è assurdo voler argomentare e dimostrare che l'articolo è cosa seria collocandolo in una legge che vuole sciogliere gli enti, nel 1973, considerando che nel 1974 gli enti non ci saranno più. Non so se questa è una cosa fondata.

E tutto questo dopo che, con un meccanismo nuovo, che aumenta la discrezionalità, avete allontanato di sei mesi circa l'effettiva disponibilità, da parte degli enti, dei 30 miliardi.

Questo è il risultato della seduta di oggi.

Insisto pertanto nel mio emendamento soppressivo.

PRÉSIDENTE. Il Governo e il Relatore hanno già espresso parere contrario all'emendamento.

Pongo quindi in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 7, presentato dall'onorevole Triva.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

L'onorevole Mammi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, quinto rigo, sostituire le parole: « 31 dicembre 1972 », con le altre: « 31 ottobre 1973 ».

TANTALO, *Relatore*. Sono favorevole.

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mammi di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 7.

La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni dovrà essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bilancio nonché sul blocco del personale a qualunque titolo in servizio alla data del 31 ottobre 1973.

In caso di inosservanza del disposto del precedente comma e delle norme di cui all'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono disposti, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, lo scioglimento del consiglio di amministrazione, l'esonero del sovrintendente e la nomina di un commissario, il quale assume la gestione dell'ente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.180 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 8, conforme al parere della Commissione bilancio e con-

seguito all'emendamento approvato all'articolo 6:

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla discussione degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Triva, De Sabbata e Iperico hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Affari interni della Camera dei deputati,

ritenuto che il disegno di legge n. 2126, anche per la sua onerosità, si giustifica solo come premessa ad un riordino generale della materia in rapporto anche con l'ordinamento regionale e con le autonomie locali;

rilevato che nei due rami del Parlamento sono già stati presentati progetti di riforma,

impegna il Governo

ad agevolare una immediata discussione dei progetti presentati al fine di dare corso ad una nuova politica per lo sviluppo della attività e della cultura musicale.

(0/2126/1/2)

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno come raccomandazione.

TRIVA. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Perrone ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari interni della Camera dei deputati,

visto che in occasione dell'approvazione della legge n. 800 del 1967 è stato escluso dal-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

l'elenco degli enti lirici il Teatro Massimo Bellini di Catania;

considerato però che non viene precluso il riconoscimento di nuovi enti lirici;

constatato che il predetto teatro è gestito con sacrificio da un ente comunale che svolge un'attività rilevante a favore del pubblico tale da porlo nei primissimi posti fra tutti i teatri italiani per presenza di pubblico e per spettacoli effettuati;

atteso che con la presente legge viene incrementato il fondo previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 800,

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni provvedimenti perché sia inserito il Teatro Massimo Bellini di Catania fra gli enti lirici.

(0/2126/2/2)

SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono disposto ad accogliere anche questo secondo ordine del giorno come raccomandazione in relazione alla predisposizione del provvedimento di riordinamento del settore.

PERRONE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate » *Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato* (2126):

Presenti	35
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	3

Hanno dichiarato di astenersi 10 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Artali, Badini Confalonieri, Boldrin, Bubbico, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Chanoux, Fagone, Franchi, Frasca, Gargano, Iozzelli, Lo Bello, Maggioni, Mammi, Marchetti, Olivi, Orsini, Poli, Perrone, Spinelli, Tantalò, Turnaturi, Zolla.

Si sono astenuti nella votazione:

De Sabbata, Donelli, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Mendola Giuseppa, Tripodi Girolamo, Triva.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO